SISTEMA SANITARIO REGIONALE

ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0687 del 17/07/2018

OGGETTO: Convenzione tra la ASL Roma 1 ed il Politecnico di Torino per lo svolgimento di tirocini curriculari e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo.

STRUTTURA PROPONENTE: Dipartimento per lo Sviluppo Organizzativo– UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze

Centro di costo: 124

L'estensore (Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del procedimento	Il Direttore ad interim della U.O.C. Formazione e Svilup. delle Comp.	Il Direttore Area Interdipartimentale Risorse Umane	Il Direttore Dip. per lo Svil. Organ.
(Dr.ssa Stefania Spalvieri)	(Dott. Orietta Zozi)	(Dott.ssa Silvia Dionisi)	(Dr. Carlo Saitto)
data 26.06.2018	data 27.6.18	data 28/06/2018	data 28.6.18

Il presente Atto contiene dati sensibili SI ☐ NO ☒

Il Funzionario addetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Costo previsto: €..... – Esercizio ...(anno)... C.E. n. ..... *(denominazione del conto)*

Costo previsto: €..... – Esercizio ...(anno)... C.P. n. ..... *(denominazione del conto)*

Il Funzionario addetto al controllo di budget: *(inserire Nome e Cognome)* data _____ firma_____

Il Direttore dell'UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento.

Il Direttore UOC Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo di Gestione Dott. Carlo Saitto

data _____ firma_____

Parere del Direttore Amministrativo **Dott.ssa Cristina Matranga**

Favorevole ☒ Non favorevole ☐ (con motivazioni allegate al presente atto)

data 9.VII.2018 firma

Parere del Direttore Sanitario **Dr. Mauro Goletti**

Favorevole ☒ Non favorevole ☐ (con motivazioni allegate al presente atto)

data 10.7.2018 firma

Il Presente provvedimento si compone di n. 11 pagine di cui n. 7 pagine di allegati

Il Direttore Generale
Dott. Angelo Tanese

ASL Roma 1
Borgo S. Spirito, 3
00193 Roma
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004

n° 0687 del 12/07/2018

IL DIRETTORE ad interim della UOC FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016 con il quale è stato nominato il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 nella persona del Dott. Angelo Tanese;

VISTA la deliberazione n. 1 del 1° gennaio 2016 del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione della stessa a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;

CONSIDERATO CHE tra il Politecnico di Torino, con sede legale in, corso Duca degli Abbruzzi, 24 CAP 10129 Torino C.F.00518460019, rappresentato dal Responsabile del Servizio orientamento-area Gestione Didattica, Dott.ssa Paola Ghione, all'uopo delegata dal Decreto Rettorale n. 286 del 29 luglio 2013, e la ASL Roma 1, con sede legale in Roma, Borgo S. Spirito 3, Partita IVA 13664791004, in persona del Direttore Generale, Dott. Angelo Tanese, si è inteso stipulare una convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo;

TENUTO CONTO delle vigenti disposizioni normative L. 24 giugno 1997, n. 196 " Norme in materia di promozione dell'occupazione" , DM 25 marzo 1998, n. 142 " Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento", D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 " Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

PRESO ATTO della richiesta, conservata agli atti della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, di convenzione, inoltrata, con email del 13 giugno 2018, dal Prof. Filippo Molinari, Direttore del Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni del Politecnico di Torino per i tirocini curriculari del corso di laurea in Ingegneria Biomedica;

CONSIDERATO CHE è stato necessario, da parte della UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze, provvedere all'iscrizione al Portale della Didattica del Politecnico di Torino, in data 14 giugno 2018, onde acquisire le credenziali di accesso, lo schema tipo di convenzione ed il modello di Progetto Formativo;

PRESO ATTO quindi che lo schema-tipo di convenzione ed il modello di Progetto formativo, allegati al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale, sono quelli proposti dal Politecnico di Torino;

PRESO ATTO che il parere positivo, in allegato al presente atto, del Direttore della UOC Ingegneria Clinica è pervenuto il 21 giugno 2018;

VISTO che il Politecnico di Torino si impegna a garantire la copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

TENUTO CONTO CHE il Regolamento per la stipula di convenzioni con Università/Enti formativi nella ASL Roma 1, di cui alla Deliberazione n. 685 del 4.08.2016, all'art. 4 prevede, che la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

ACCERTATO CHE in base all' art. 3 della convenzione non vi è obbligo per la ASL Roma 1 al riconoscimento di somme a favore dei tirocinanti o di altre facilitazioni o indennità;

CONSIDERATO CHE la ASL Roma 1, in base all'art. 6 della convenzione, non potrà realizzare più di un tirocinio curriculare con il medesimo tirocinante durante lo stesso corso di studi;

ACCERTATO CHE nel caso di Enti pubblici le firme sulla convenzione dovranno essere in formato digitale come da D. Lgs n. 10 del 15 febbraio 2002;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione, con il Politecnico di Torino per lo svolgimento di tirocini curriculari del corso di laurea in Ingegneria Biomedica presso la UOC Ingegneria Clinica del Dipartimento Tecnico Patrimoniale della ASL Roma 1;

- di stabilire che il Direttore della suddetta struttura aziendale, messa a disposizione dalla ASL Roma 1, sia individuato come responsabile delle attività previste e sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla Convenzione;

- di approvare la Convenzione, in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale unitamente agli allegati:

  -Progetto formativo che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, al momento dell'inizio della frequenza;
  -Parere positivo del Direttore della UOC Ingegneria Biomedica;

- di prevedere che il Politecnico di Torino provveda, con oneri a proprio carico, ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché provveda alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

- di prevedere che, la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

- di stabilire che la predetta Convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo in modo esplicito su richiesta delle parti;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lella legge 18.06.2009 n. 69

Il Responsabile del procedimento (Dr.ssa Stefania Spalvieri)

Il Direttore ad interim della UOC Formazione e Svil. delle Comp. (Dott. Oreste Zozi)

Il Direttore Area Interdipartimentale Risorse Umane (Dott.ssa Silvia Dionisi)

Il Direttore Dip. Per lo Svil. Organ. (Dr. Carlo Saitto)

IL DIRETTORE GENERALE

In Virtù dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00250 del 23.11.2016;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

Preso atto che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto " Convenzione tra la ASL Roma 1 ed il Politecnico di Torino per lo svolgimento di tirocini curriculari e per una collaborazione sul piano culturale, scientifico e formativo"
e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

- di addivenire alla stipula di una convenzione, con il Politecnico di Torino per lo svolgimento di tirocini curriculari del corso di laurea in Ingegneria Biomedica presso la UOC Ingegneria Clinica del Dipartimento Tecnico Patrimoniale della ASL Roma 1;

- di stabilire che il Direttore della suddetta struttura aziendale, messa a disposizione dalla ASL Roma 1, sia individuato come responsabile delle attività previste e sia tenuto a verificare e favorire la corretta applicazione di quanto previsto dalla Convenzione;

- di approvare la Convenzione, in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, che dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale unitamente agli allegati:

  -Progetto formativo che verrà compilato dalle parti contraenti e dalle stesse sottoscritto, al momento dell'inizio della frequenza;
  -Parere positivo del Direttore della UOC Ingegneria Biomedica;

- di prevedere che il Politecnico di Torino provveda, con oneri a proprio carico, ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché provveda alla copertura assicurativa per la responsabilità civile contro terzi presso compagnie assicurative operanti nel settore;

- di prevedere che, la ASL Roma 1 assicuri l'osservanza di tutti gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 81/2008;

- di stabilire che la predetta Convenzione entri in vigore a partire dalla data di sottoscrizione, abbia la durata di cinque anni con possibilità di rinnovo in modo esplicito su richiesta delle parti;

- di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, lella legge 18.06.2009 n. 69

Il Direttore della Struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

Il DIRETTORE GENERALE
Dott. Angelo Tanese

MARCA
DA
BOLLO

Convenzione stipulata in data..... Repertorio Contratti A18403

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

SOGGETTO PROMOTORE **POLITECNICO DI TORINO**

Indirizzo **Corso Duca degli Abruzzi, 24**
CAP **10129** Comune **Torino** Provincia **TO**
Codice fiscale: **00518460019** Partita I.V.A.: **00518460019**
Rappresentato da: Responsabile del Servizio Orientamento – Area Gestione Didattica, **Dr.ssa Paola Ghione** nato/a il **12/03/1962** Comune **Torino** Provincia **TO**
All'uopo delegato dal Decreto Rettorale n. 286 del 29 luglio 2013

E

SOGGETTO OSPITANTE **Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 1**

Indirizzo **Borgo S. Spirito, 3 00193 Roma**
CAP **00193** Comune **ROMA** Provincia **RM**
Partita I.V.A.: **13664791004**
Rappresentato da: **Angelo TANESE** nato/a il **21/07/1966**
Comune **SAN BENEDETTO DEL TRONTO** Provincia **AP**

Premesso che

- la L. 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" all'art. 18 individua i tirocini formativi e di orientamento;
- il DM 25 marzo 1998, n.142 - "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento" all'art.1 prevede che "Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico"
- il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 - "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" agli artt. 3 e 5, sottolinea che i corsi di laurea hanno l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali e di acquisizione di specifiche conoscenze professionali, e che tra le attività formative riconosciute vi sono anche i tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, gestiti sulla base di apposite convenzioni, e premesso infine che le università rilasciano la certificazione dell'acquisizione delle conoscenze professionali in tal modo acquisite.

Si conviene quanto segue

Art. 1. Soggetti della convenzione

Il Politecnico di Torino è definito come il Soggetto Promotore e le imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali che aderiscono al presente documento di Convenzione sono definiti come il Soggetto Ospitante.
Lo studente che partecipa al tirocinio curriculare è definito tirocinante.
Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture uno o più soggetti in tirocinio curriculare su proposta del Soggetto Promotore Politecnico di Torino nei limiti numerici di cui al successivo art. 7.

Art. 2. Natura e durata del tirocinio formativo e di orientamento

Ai sensi dell'art.1 comma 2 del D.M.142/1998, i rapporti di tirocinio curriculare che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.
Ai sensi e nei limiti indicati delle norme vigenti, si rammenta e specifica che i tirocini curriculari sono regolati dalla presente Convenzione fra il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante, datore di lavoro, pubblico o privato, che ospita il tirocinante.
In ottemperanza a quanto indicato dal DM 22 ottobre 2004, n. 270, art. 5, al credito formativo universitario, di seguito denominato credito o CFU, corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, e la durata del tirocinio è stabilita in base al piano di studi universitario.
Nell'ambito dei suddetti limiti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all'interno del Progetto Formativo Individuale e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire.

Timbro e firma

Art. 3. Valore del tirocinio

Con riferimento al DM 142/98 art 6, le attività svolte nel corso dei tirocini hanno valore di credito formativo e sono riportate nel curriculum dello studente.

Non vi è obbligo per il Soggetto Ospitante al riconoscimento di somme a favore dei tirocinanti. È però possibile riconoscere facilitazioni quali: contributi economici, buoni pasto gratuiti, servizio mensa, rimborso spese.

Ove sia prevista l'eventuale erogazione di somme o indennità, le modalità operative verranno dettagliate nel progetto formativo.

L'erogazione di eventuali somme o indennità può essere garantita dal Soggetto Ospitante e dal Soggetto Promotore – in accordo con soggetti terzi – attraverso finanziamento o cofinanziamento da altre fonti.

Art. 4 Progetto formativo

Per ciascun tirocinante inserito dal Soggetto Ospitante, in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente:

- anagrafica: dati identificativi ed estremi utili alle comunicazioni del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del Soggetto Promotore, del tutor individuato dal Soggetto Ospitante e del tutor o referente nominato del Soggetto Promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, valore in CFU, obiettivi, modalità di svolgimento, sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno orario del tirocinio, eventuale erogazione di indennità;
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del Soggetto Ospitante e referente o tutor del Soggetto Promotore

Art. 5. Obblighi del soggetto promotore

Nel presidiare la qualità dell'esperienza di tirocinio il Soggetto Promotore deve:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto formativo secondo le disposizioni e i modelli regionali oggetto di apposito provvedimento;
- individuare un referente o tutor quale responsabile organizzativo del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere;
- tutti i dati raccolti vengono gestiti nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

Art. 6. Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante deve:

- definire il progetto formativo in collaborazione con il Soggetto Promotore;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo individuale. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio.
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del Soggetto Promotore, dell'attestazione dell'attività svolta al fine del riconoscimento dei crediti CFU;
- affidare ai tirocinanti esclusivamente attività coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso e il loro impegno presso l'impresa non dovrà superare l'orario previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
- rispettare quanto previsto in materia di sorveglianza sanitaria ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 - Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro - e s.m.d. e a fornire, ai sensi dell'art. 37, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia, come meglio specificato nel successivo art. 12;
- essere in regola con la normativa di cui alla L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

In analogia alla D.G.R. del Piemonte del 22 dicembre 2017, n° 85-6277, art. 5, comma 5, il Soggetto Ospitante non deve avere procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga in corso oppure ricorso al Fondo di Integrazione Salariale o a Fondi bilaterali per il sostegno al reddito, per mansioni equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedano tale possibilità. Il Soggetto Ospitante che ha in corso contratti di solidarietà di tipo "espansivo" può attivare tirocini.

Il Soggetto Ospitante non può realizzare più di un tirocinio curriculare con il medesimo tirocinante durante lo stesso corso di studi.

Art. 7. Limiti numerici

Al fine di garantire livelli minimi di efficacia del tirocinio curriculare come strumento di apprendimento, in analogia con quanto previsto dalla DGR 22 dicembre 2017 n° 85-6277 per i tirocini formativi e di orientamento post laurea, il numero dei tirocinanti curriculari attivabili contemporaneamente dal Soggetto Ospitante è regolato dalle seguenti linee guida:

Timbro e firma

1. Per ospitare tirocinanti sono previste le seguenti quote di contingentamento:
   - unità operative senza dipendenti, ossia imprese individuali: un tirocinante;
   - unità operative fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
   - unità operative con un numero di dipendenti compreso tra sei e venti: non più di due tirocinanti contemporaneamente;
   - unità operative con un numero di dipendenti superiore a venti: tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore.
2. Nel caso in cui il tirocinio venga attivato presso un'impresa individuale e/o senza dipendenti, il datore di lavoro/titolare deve seguire il tirocinante in modo costante durante l'orario di svolgimento del tirocinio.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di contingentamento di cui al comma 1, non c'è cumulabilità tra tirocini curriculari ed extracurriculari.
4. Sono esclusi dai limiti sopra riportati i tirocini in favore dei soggetti disabili e svantaggiati

Art. 8. Sospensione del tirocinio

Il tirocinio si considera sospeso in caso di esami previsti nel corso di studio, maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati.

Art. 9. Recesso anticipato del tirocinio

Il tirocinante potrà interrompere il tirocinio solo a seguito dell'approvazione da parte del tutor accademico. Il tutore concorderà con lo studente la relativa comunicazione al tutore aziendale.
Il Soggetto Ospitante può interrompere il tirocinio nel caso in cui il tirocinante non rispetti le regole sottoscritte nel progetto formativo.

Art. 10. Consegna progetto formativo

Le parti sono tenute a consegnare al tirocinante copia del progetto formativo e gli estremi della convenzione.

Art. 11. Assicurazioni

I tirocinanti risultano coperti da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientrano nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65, art. 4, comma 1, n. 5 e D.P.R. 156/99, art.2.
Il Politecnico si impegna a garantire che i tirocinanti usufruiscano di assicurazione per la responsabilità civile.
Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Dlgs. 81/08, gli stagisti sono equiparati a tutti gli effetti ai lavoratori dipendenti del Soggetto Ospitante che si impegna a rispettare tutti gli obblighi di legge in capo al Datore di Lavoro, ed in particolare in caso di infortunio, di darne immediata comunicazione al Politecnico.
La trasmissione della suddetta documentazione deve essere preceduta da comunicazione telefonica all'ufficio competente del Politecnico. In caso di ritardo nella comunicazione dell'infortunio -come richiesto dalla normativa- gli oneri derivanti saranno addebitati al Soggetto Ospitante.
Il Politecnico ha inoltre attivato una polizza "Infortuni" che prevede, tra le altre garanzie, la copertura assicurativa in caso di infortuni avvenuti "nel compimento di attività di tirocinio o di elaborazione della tesi di laurea qualora tali attività siano svolte presso centri di studio, enti pubblici, aziende o cantieri.

Art.12. Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Al Soggetto Ospitante spettano nei confronti del tirocinante gli obblighi previsti a carico del datore di lavoro dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e di tutela dalle radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), ivi compresa la sorveglianza sanitaria, ove necessaria.
Il Soggetto Ospitante garantisce al tirocinante efficaci informazione, formazione specifica e addestramento (qualora necessario) ai fini della prevenzione antinfortunistica e della tutela della salute; le nozioni utili a tale prevenzione costituiranno per il tirocinante argomento necessario e ineludibile.
Il Soggetto Ospitante garantisce altresì la fornitura dei dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto a utilizzarli secondo le indicazioni ricevute e a seguire le disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio. Il Soggetto Ospitante si impegna altresì a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene previste dalla normativa vigente sollevando da qualsiasi onere di verifica il Politecnico.

Art. 13. Trattamento dei dati personali

Il Politecnico provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016 /679).
Il Politecnico di Torino è titolare del trattamento, nella persona del Rettore con sede in Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'Avv. Nicoletta Roz Gastaldi.
Maggiori informazioni sono disponibili: https://didattica.polito.it/privacy/

Timbro e firma

Il titolare del trattamento dati di Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 1 è Azienda Sanitaria Locale Roma ASL ROMA 1, con sede in Borgo S. Spirito, 3 00193 Roma 00193 ROMA (RM). Il responsabile della protezione dei dati di Azienda Sanitaria Locale ASL Roma 1 (DPO) è Luigi ANDREOLI.

Art.14. Adempimenti informativi

Il Politecnico provvederà a conservare la copia originale della convenzione e dei progetti formativi ed eventualmente esibirli su richiesta agli enti istituzionali presenti sul territorio.

Art. 15. Referenti per la convenzione

Referenti per la presente convenzione e per i rapporti fra gli Enti contraenti nell'ambito della convenzione stessa sono il Prof. (referente dei tirocini del corso di studi) GUIDO SARACCO per il Politecnico e Stefania SPALVIERI per il Soggetto Ospitante.
Il Responsabile del Procedimento ai senso della L. 241/90 è: il Responsabile del Servizio Orientamento, dott.ssa Paola Ghione.

Art. 16. Foro competente

Le Parti concordano di definire amichevolmente ogni controversia che possa nascere dalla interpretazione ed esecuzione del presente accordo. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, le parti concordano che inderogabilmente ed esclusivamente competente per ogni controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione per inadempimento della presente Convenzione sarà il Tribunale di Torino.

Art. 17. Norme finali

La presente convenzione decorre dalla data della firma, ha la durata di 5 anni dalla data della sottoscrizione e potrà rinnovarsi in modo esplicito su richiesta delle parti. In caso di disdetta della convenzione tale richiesta dovrà recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.
La disdetta dalla convenzione non ha effetto sui tirocini in svolgimento che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 18. Registrazione e spese

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che richiederà la registrazione. Le spese di bollo inerenti la presente convenzione sono a carico del Soggetto Ospitante.

Letto, approvato, sottoscritto.

Li, ...

MARCA
DA
BOLLO

(Firma del soggetto ospitante) Timbro e firma	Il Referente dei tirocini del Corso di studi (Prof. GUIDO SARACCO) ..... Il Responsabile del Servizio Orientamento Area Gestione Didattica (Dott.ssa Paola GHIONE) .....

Timbro e firma

N° pratica _____/___

POLITECNICO DI TORINO

PROGETTO FORMATIVO

Convenzione n. _____ stipulata con _____ in data _____

Tirocinio curriculare previsto nel _____ pari a n. _____ crediti / ore _____

SOGGETTO PROMOTORE

Ragione/denominazione sociale: Politecnico di Torino
Indirizzo: Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 TORINO (TO)
Partita I.V.A.: 00518460019

Tutor o referente nominato dal soggetto promotore
Nome e Cognome: _____
e-mail: _____
Telefono: _____

SOGGETTO OSPITANTE

Ragione/denominazione sociale: _____
Sede prevalente del tirocinio
Indirizzo: _____ (Prov. _____)
Partita I.V.A.: _____ **Codice fiscale:** _____

Tutor aziendale nominato dal soggetto ospitante
Nome e Cognome: _____
e-mail: _____
Telefono: _____ **fax:** _____

TIROCINANTE

Matricola: _____ **Nome e Cognome:** _____ (Sesso ___)
nato/a il _____ **a** _____ (Prov. _____)
Codice fiscale: _____
Indirizzo residenza: _____
Provincia: _____
Titolo di studio: _____
Recapito telefonico: _____
E-mail istituzionale: s_____@studenti.polito.it
Altra e-mail: _____

Settore aziendale di inserimento: _____

Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio:

_____

F.C. - SIMILE

Giorni e orario di svolgimento del tirocinio:

_____

Durata del tirocinio: n. **mesi:** _____; **data inizio:** _____; **data fine:** _____

Posizione I.N.A.I.L.: 9999 - 2000
Responsabilità Civile posizione n.: 2013/03/2161339
Compagnia di Assicurazione: Allianz s.p.a.
(Polizza "Infortunio studenti" n. 072480198. Il tirocinante risulta inoltre coperto da assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientra nella speciale forma di gestione per conto dello Stato di cui al D.P.R. 1124/65. La denuncia di infortunio dovrà avvenire secondo la procedura prevista all'art.10 della convenzione di tirocinio).

Compiti del tutor o referente del soggetto promotore
- *collabora alla stesura del progetto formativo del tirocinio;*
- *coordina l'organizzazione e programma il percorso di tirocinio;*
- *monitora l'andamento del tirocinio a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto formativo e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;*
- *acquisisce dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta ed agli esiti della stessa, con particolare riferimento ad una eventuale prosecuzione del rapporto con il soggetto ospitante, ove questo sia diverso da una pubblica amministrazione;*
- *concorre, sulla base degli elementi forniti dal soggetto ospitante, alla redazione dell'attestazione finale.*

Compiti del tutor del soggetto ospitante
- *favorisce l'inserimento del tirocinante;*
- *promuove l'acquisizione delle competenze secondo le previsioni del progetto formativo, anche coordinandosi con altri lavoratori del soggetto ospitante;*
- *aggiorna la documentazione relativa al tirocinio (registri, etc.) per l'intera durata del tirocinio;*
- *accompagna e supervisiona il percorso formativo del tirocinante nonché collabora con il soggetto promotore ai fini dell' attestazione delle, competenze.*

Il tirocinante è tenuto a:
- *svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;*
- *seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad esse per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;*
- *rispettare le disposizioni di cui all'art. 20 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ("Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro");*
- *mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.*

Il tirocinante ha diritto a:
- *una sospensione del tirocinio in caso di maternità, infortunio, chiusura collettiva o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio;*
- *interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor o referente del soggetto promotore ed al tutor aziendale;*
- *ottenere il rilascio da parte del soggetto promotore dell'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.*

FAC SIMILE

Li, ...

Firma per presa visione ed accettazione del tirocinante

.....

Firma del soggetto promotore (Tutor accademico)

.....

Firma del soggetto ospitante

.....

ASL ROMA 1

REGIONE LAZIO

ALLEGATO RP

Dipartimento per lo Sviluppo Organizzativo – UOC Formazione e Sviluppo delle Competenze

PROCEDURA CONVENZIONI: PARERE DELLA STRUTTURA

DIPARTIMENTO/UOC/~~UOSD~~ DIP. TECNICO PATRIMONIALE - UOC INGEGNERIA CLINICA

ENTE PROPONENTE LA CONVENZIONE :

POLITECNICO DI TORINO

CORSO DI LAUREA INGEGNERIA BIOMEDICA – LAUREA TRIENNALE

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE _____

MASTER _____

ALTRO _____

NUOVA CONVENZIONE

~~RINNOVO~~

~~ESTENSIONE DELLA DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____~~

PARERE POSITIVO ☒ NEGATIVO ☐

indicare la motivazione: FATTIVA COLLABORAZIONE CON L'ENTE PROPONENTE

NOMINATIVO E QUALIFICA TUTOR INSERITO BANCA DATI ASL RM1 (si attesta che ciascun tutor non ha contemporaneamente più di **DUE** tra tirocinanti e frequentatori volontari. – Solo nel caso di formazione specialistica di Medici presso le Scuole delle Università degli Studi può essere affidato un numero di tirocinanti e frequentatori volontari pari a **TRE**)

MARIA SOLE CIACCHEO

IL REFERENTE DELLA FORMAZIONE

IL DIRETTORE /RESPONSABILE

Dr. _____

(firma e timbro)

ROMA, 21/06/2018

ASL Roma 1
Borgo S.Spirito, 3
00193 Roma

t. +39.06.68352501
www.aslroma1.it
p.iva 13664791004

UOC Formazione e Sviluppo delle competenze
tel. +39.06. 33062787/2744/4754
e-mail aform@aslroma1.it